

ALLEGATO EMISSIONI

Oggetto: Ditta S.A.S.E. S.p.a. - Autorizzazione Unica Ambientale – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, che alla parte quinta definisce norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

VISTA la L. n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

CONSIDERATO che con nota acquisita al protocollo regionale n. E – 50091 del 07/03/2016 il S.U.A.P. del Comune di Perugia ha trasmesso alla Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientale AIA e AUA la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c e ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i., per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti Aeroporto internazionale dell'Umbria, della Ditta S.A.S.E. S.p.a., con sede legale ed unità produttiva nel Comune di Perugia (PG), Strada dell'aeroporto;

CONSIDERATO che:

- gli impianti termici civili connessi ai punti di emissione E1, E2, E3, E4, alimentati a metano e con potenza termica nominale dichiarata inferiore a 3 MW, sono soggetti alla parte quinta, titolo II del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- i punti di emissione E5, E6, E7 sono connessi a n. 3 gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio con potenza termica nominale complessiva pari a 1,36 MW;
- per i succitati gruppi elettrogeni, funzionanti esclusivamente in caso mancanza di energia elettrica di rete, non sono fissati valori limite di emissione, ovvero prescritti controlli periodici alle emissioni;
- le acque reflue dello stabilimento, preliminarmente al recapito in rete fognaria, sono trattate mediante impianto di depurazione biologico con capacità dichiarata pari a 350 abitanti equivalenti;
- le linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue di tipo biologico con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti sono ricomprese nell'elenco di impianti ed attività di cui all'Allegato IV, parte 1 (rif. lett. p-bis) le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e non sono sottoposte ad autorizzazione

- ai sensi dell'art. 269, comma 10 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152, gli impianti di deposito di oli minerali non sono sottoposti ad autorizzazione, ma i gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità dall'autorità competente;

PREMESSO che così come previsto dall'art. 269, comma 3, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione è stata regolarmente convocata una Conferenza di Servizi che si è tenuta in una unica seduta il 20/04/2016 ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241 /90 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli esiti della Conferenza di Servizi: *“Dopo approfondita disamina, anche in considerazione dei diversi e rilevanti interessi giuridici coinvolti, dato atto che nessuno dei rappresentanti delle amministrazioni invitate ha espresso il proprio motivato dissenso, dato atto, altresì, dei pareri dei soggetti prima indicati e non presenti fisicamente alla riunione, considerando acquisiti gli assensi delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Ente, ai sensi dell'art. 14-ter. comma 7 della L. 241/1990, l'istanza in esame riceve il parere favorevole a condizione che vengano considerate parte integrante del parere favorevole tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel documento istruttorio redatto da A.R.P.A.”;*

VISTO il documento istruttorio redatto da A.R.P.A. Umbria e acquisito al protocollo regionale con nota prot. n. E- 5218 del 11/01/2017;

PRESO ATTO del parere favorevole del Comune di Perugia, protocollo comunale n.2017/0076980 del 20/04/2017;

CONSIDERATO che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta di cui all'oggetto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

-1- AD AUTORIZZARE, ai sensi del DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i., le emissioni in atmosfera derivanti da uno stabilimento per attività di gestione aeroportuale per, della Ditta S.A.S.E. S.p.a., con sede legale ed unità produttiva nel Comune di Perugia (PG), Strada dell'aeroporto

-2- A VINCOLARE tale autorizzazione:

- a al rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1);
- b alla realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici agli atti della Regione Umbria e dell'A.R.P.A.;
- c alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - c.1 i motori a combustione interna installati sulle macchine mobili non stradali utilizzate nel sito produttivo devono essere dotati di omologazione ai sensi della Direttiva 97/68/CE;
 - c.2 i motori a combustione interna di cui al punto precedente devono essere sottoposti a manutenzione periodica secondo le modalità previste dalla regola d'arte e con procedure documentate e verificabili;
 - c.3 i vapori di ritorno dalle cisterne di stoccaggio del gasolio durante le operazioni di caricamento devono essere convogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce lo stesso carburante;

-3- A STABILIRE che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271, comma 2 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3 e 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

-4- A STABILIRE che:

- A- in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l'autorizzazione potrà essere sospesa, previa diffida, e successivamente revocata;
- B- si intendono applicate anche tutte quelle norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente indicate nel presente atto;

L'Istruttore Tecnico
F.to Per. Ind. Bennati Emanuele

Allegato 1

Strada dell'Aeroporto

[illegible]